

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 7 novembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 65 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Contributi agli Enti Locali per le aziende speciali di trasporto",

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno sette del mese di novembre alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro o nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno
 vice presidenti i sigg.
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe		sì	26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco	sì		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		"	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Puliti dr. leg. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		"	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico		"
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giesi ^{Di Giesi} sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tancione prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		"
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto".

Dà la parola al Presidente per la Quinta Commissione Consiliare Permanente, avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo costante per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti locali, in materia di mobili, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Ai fini dell'assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973, n. 17 per la parte non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.

In sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di tra-

sperti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge della legge 4 luglio 1973, n. 17 è autorizzato il limite di spesa di £. 800.000.000

Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione dall'anno 1974.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

All'onere di £. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento disposto sul cap. 296.

Agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con l'iscrizione dello stanziamento necessario su analogo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stata fatta richiesta di dichiarazione di urgenza della legge in questione da parte dell'assessore Giampaolo. Posta ai voti, è approvata con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Contributi agli enti locali per le aziende speciali di trasporto", nel testo che segue, composto di n.5

articoli:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo costante per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti Locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Ai fini dell'assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973, n. 17 per la parte non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.

In sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art. 2

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge e della legge 4 luglio 1973, n. 17 è autorizzato il limite di spesa di £. 800.000.000. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione dall'anno 1974.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 4

All'onere di £. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento disposto sul cap. 296.

Agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con l'iscrizione dello stanziamento necessario su analogo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura